NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 66 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudici relatori e redattori: Francesco Viganò e Luca Antonini
decisione del 27 marzo 2025, deposito del 20 maggio 2025
comunicato stampa del 20 maggio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 164 del 2024

parole chiave:
AIUTO AL SUICIDIO – REQUISITI PER LA NON PUNIBILITÀ–
TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE

disposizione impugnata:
- art. 580 del Codice penale

disposizioni parametro:
- artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione
- artt. 8 e 14 CEDU

dispositivo:
non fondatezza

Il GIP del Tribunale di Milano **dubita della legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.**, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.
Secondo il rimettente l'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio, sancita dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, irragionevolmente non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, rifiuti, essendo ancora capace di assumere decisioni libere e consapevoli, l'attivazione di un trattamento di sostegno vitale. **Il giudice *a quo*,** dunque, **argomenta nel senso della necessità di eliminare *tout court* il requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale**.
La Corte dichiara la **non fondatezza** delle questioni promosse, rilevando l'**erroneità del presupposto ermeneutico** da cui prende le mosse il rimettente. Alla luce di quanto già espressamente argomentato nella sentenza n. 135 del 2024, infatti, il giudice delle leggi osserva come il diritto fondamentale al rifiuto delle cure scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. – di fronte al quale ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio – comprende anche, prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso benché necessari alla sopravvivenza, quello di rifiutare *ab origine* l'attivazione dei medesimi trattamenti. Conseguentemente, **nella misura in cui si possa riscontrare un'indicazione medica**

ISSN 2279-7238

circa la necessità dell'attivazione di un trattamento di sostegno vitale il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, ovviamente laddove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019**.**
Da un punto di vista processuale, si deve evidenziare che, conformemente alla sentenza n. 135 del 2024, **la Corte costituzionale ha ammesso l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale**, in quanto – essendo essi affetti da patologie irreversibili, la cui evoluzione avrebbe potuto precludergli la concreta possibilità di far valere in tempo utile le proprie ragioni – ha ritenuto comunque di dover assicurare loro un'adeguata, effettiva ed immediata **tutela al diritto di difesa attraverso il giudizio costituzionale**.

Domiziano Pierantoni